



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 43

Altri accordi

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' il presente accordo ne' qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo le attribuzioni degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Singapore attivita' di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Singapore. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle parti nei confronti di terzi. 3. Nonostante l'articolo 9, paragrafo 2, le parti possono integrare il presente accordo anche concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo ambito di applicazione. Tali accordi specifici formano parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-43>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it